POSTA CERTIFICATA: Proposta D.G.R. - procedura di semplificazione dei procedimenti di V.INC.A. - attuazione linee guida Regionali prevalutazioni direttiva 92/43/CEE. Verbale incontro del 9/3/23. Diffida.#28163069#





Da

"Per conto di: fta43486@pec.carabinieri.it" <posta-certificata@legalmail.it>

continue

Rispondi a <fta43486@pec.carabinieri.it>

Data

2023-03-10 19:46

Priorità

Normale

Messaggio di posta certificata

postacert.eml(~17 MB) DC_doc00807820230310184326.pdf(~13 MB) segnatura.xml(~3 KB) daticert.xml(~1 KB) Firma digitale(~7 KB)

Il giorno 10/03/2023 alle ore 19:46:29 (+0100) il messaggio "Proposta D.G.R. - procedura di semplificazione dei procedimenti di V.INC.A. - attuazione linee guida Regionali - prevalutazioni direttiva 92/43/CEE. Verbale incontro del 9/3/23. Diffida.#28163069#" è stato inviato da "fta43486@pec.carabinieri.it" indirizzato a:

protocollo@pec.parcoregionalevulture.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3F914FB1.020B2D3D.CCD88DC9.D74CAC9E.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 10/03/2023 at 19:46:29 (+0100) the message "Proposta D.G.R. - procedura di semplificazione dei procedimenti di V.INC.A. - attuazione linee guida Regionali - prevalutazioni direttiva 92/43/CEE. Verbale incontro del 9/3/23. Diffida.#28163069#" was sent by "fta43486@pec.carabinieri.it" and addressed

protocollo@pec.parcoregionalevulture.it

The original message is attached.

Message ID: 3F914FB1.020B2D3D.CCD88DC9.D74CAC9E.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Oggetto Proposta D.G.R. - procedura di semplificazione dei procedimenti di V.INC.A. - attuazione linee guida Regionali - prevalutazioni direttiva 92/43/CEE. Verbale incontro del 9/3/23. Diffida.#28163069# Da

fta43486@pec.carabinieri.it

A

cprotocollo@pec.parcoregionalevulture.it>

Data

2023-03-10 19:46

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati. Registro: FTA43486

Numero di protocollo: 1941

Data protocollazione: 10/03/2023

Segnatura: CC-FTA43486-0001941-10/03/2023

Prot. w. 59 ole 13.03. 2023



Raggruppamento Carabinieri Biodiversità

Reparto Biodiversità di Martina Franca

Via Alcide De Gasperi, 3 – 74015 Martina Franca (Ta) Tel.080.4306471 – fax. 080.4833156 E-mail: 043486.001@carabinieri.it – Pec: fta43486@pec.carabinieri.it

N26/87-4di prot.

Pos. 9.5.4

Martina Franca, 10.3.2023

All. n.4

OGGETTO: PROPOSTA D.G.R. – PROCEDURA DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI V.INC.A. – ATTUAZIONE LINEE GUIDA REGIONALI – PREVALUTAZIONI DIRETTIVA 92/43/CEE. VERBALE INCONTRO DEL 9/3/2023. DIFFIDA.

INDIRIZZI IN ALLEGATO A

Rif. fg. n. 56025 in data 9.3.2023

- Il Reparto in intestazione, svolge le funzioni di Autorità di gestione della Riserva Naturale Statale Metaponto, della Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) IT9220090 "Costa Ionica – Foce Bradano" e della Zona Speciale di Conservazione IT9220085 "Costa Ionica – Foce Basento".
- 2. In data 9.3.2023, lo scrivente, partecipava alla riunione di concertazione riguardante la procedura di semplificazione dei procedimenti di valutazione d'Incidenza Ambientale prevista dal capitolo 2.3 delle Linee Guida Nazionale per la V.Inc.A adottate con Intesa del 28.11.2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, recepite dalla Regione Basilicata con D.G.R. n.473 del 11/06/2021.
- 3. La procedura di pre-valutazione della V.inc.A. prevede la facoltà per la Regione Basilicata di procedere allo svolgimento preventivo di screening sito-specifici di concerto con gli Enti di Gestione dei siti Natura 2000, tra cui lo scrivente Reparto.
- 4. Con allegata nota n. 7079 del 7.3.2023 (v.all.n.1) la Direzione Generale Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata convocava "un incontro di concertazione e discussione sull'allegata proposta di deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata".
 - Tale convocazione, veniva inviata a tutti gli Enti di Gestione dei siti Natura 2000 della Regione Basilicata, compreso il Reparto CC Biodiversità di Potenza, ad esclusione dello scrivente Reparto.
- 5. A seguito di colloquio telefonico intercorso dallo scrivente con la dott.ssa Antonella LOGIURATO, funzionario in servizio presso l'Ufficio Parchi della Regione Basilicata in data 7.3.2023, la stessa verosimilmente segnalava l'omissione alla Direzione Regionale Ambiente Territorio ed Energia che con allegata nota n. 7159 del 7.3.2023 (v.all.n.2) trasmessa a mezzo pec in data 8.3.2023 alle ore 15,18 convocava per il giorno 9.3.2023 alle ore 11,30 anche lo scrivente Reparto per l'incontro di concertazione e discussione sull'allegata proposta di deliberazione della Giunta Regionale Basilicata, nonché su due allegati alla stessa.
- 6. In data 9.3.2023 alle ore 11,40 lo scrivente si recava in Potenza per partecipare a tale riunione di concertazione, dove risultavano assenti, gran parte degli Enti convocati (6 assenti su 9 convocati),

Allegato n.2: "Interventi ed opere in aree vincolate, già esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e oggetto di prevalutazione positiva".

¹ Allegato n.1 : " Elenco di interventi da assoggettare a prevalutazione regionale che non determinano incidenze negative significative su specie e habitat dei Siti Natura 2000";

presumibilmente per il brevissimo anticipo della convocazione che con ogni evidenza, non consentiva di approfondire e studiare gli atti e le tematiche su cui discutere ed esprimere pareri.

- 7. All'inizio della riunione, lo scrivente consegnava al dott.ing. Carlo GILIO copia del parere di concertazione di competenza, redatto in forma scritta (n.7 pagine), con nota n.26/87-3 del 9.3.2023 del Reparto CC Biodiversità di Martina Franca (v.all.n.3), trasmessa ad ogni buon conto anche a mezzo pec alla Direzione Generale Ambiente Territorio Energia ed all'Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata.
- Durante la riunione in questione non veniva contestualmente redatto da nessuno dei presenti alcun verbale, né le parti intervenute apponevano firme su documenti.
- 9. Con foglio n.56025 del 9.3.2023 (v.all.n.4) ricevuto a mezzo pec in pari data ore 19,10, la Direzione Generale Ambiente Territorio Energia della Regione faceva pervenire allo scrivente ed agli altri Enti Gestori, una nota con cui trasmetteva in allegato il verbale dell'incontro di concertazione del 9.3.2023, redatto in modo unilaterale ed a posteriori rispetto alla riunione, con in calce la dicitura "Potenza li 9/03/2023 Letto, firmato e sottoscritto" senza le firme autografe dei partecipanti.
- 10. Tale verbale, né letto, né firmato, né sottoscritto dallo scrivente in data 9.3.2023, riporta gravi inesattezze ed omissioni per quanto riguarda il contributo effettivamente prodotto dallo scrivente Reparto:
 - Non viene riportata in alcun modo, la circostanza che lo scrivente abbia fornito un dettagliato parere scritto di competenza durante la riunione, né viene riportato il contenuto del parere del Reparto CC Biodiversità di Martina Franca nel verbale;
 - b) Durante la riunione, così come riportato nel parere scritto, lo scrivente esprimeva disappunto in merito alla tempistica del procedimento adottato dalla Direzione Generale Ambiente per la convocazione e l'invio della documentazione su cui esprimersi, che di fatto svilisce e mortifica la partecipazione prevista dalle norme, nel procedimento amministrativo in questione, da parte degli Enti di Gestione dei Siti Natura 2000.

Inoltre, nel confermare in toto quanto riportato nel parere scritto, se ne ripercorrevano sommariamente i contenuti. In particolare veniva esposta la ritenuta illegittimità della procedura adottata in merito alla prevalutazione unilaterale ed "ex se" da parte della Regione Basilicata, degli interventi riportati nell'allegato 2 della bozza di D.G.R., nonché della disciplina riguardante il taglio dei boschi, senza procedere allo svolgimento di un preventivo screening di incidenza², quindi in contrasto con quanto previsto dal capitolo 2.3 delle Linee Guida Nazionali per la V.Inc.A.

Nel merito degli interventi, in riferimento alle Zone Speciali di Conservazione di competenza, <u>fermo restando la ritenuta illegittimità della procedura adottata dalla Regione</u>, veniva evidenziata la potenziale incidenza negativa su habitat e specie, degli interventi previsti in particolare al punto A.16, così come ai punti A17, A28 e A30 dell'allegato 2 e per quanto riguarda la tematica riguardante il taglio dei boschi, si riferiva che la convocazione avvenuta qualche ora prima dell'incontro, non aveva consentito di valutare nel merito l'argomento.

- 11. Voglia pertanto, la Direzione Generale Ambiente, Territorio, Energia della Regione, provvedere con ogni consentita urgenza ad annullare il verbale del 9.3.2023, avvertendo che qualsiasi documento redatto in merito alla riunione dovrà riportare il contributo del Reparto CC Biodiversità di Martina Franca realmente apportato in tale consesso, auspicando altresì che ogni provvedimento conseguente o conclusioni adottate da codesta Amministrazione in modo discordante dal parere reso dallo scrivente Ente Gestore, vengano adeguatamente motivate.
- La presente viene inviata alle Autorità Regionali competenti per la vigilanza sul buon andamento dell'azione amministrativa per le determinazioni e le verifiche di competenza.

IL COMANDANTE DEL REPARTO in s.v. (Ten./Col. Giovanni NOTARNICOLA)

² Il procedimento di screening di incidenza è puntualmente disciplinato con specifica modulistica da predisporre, nelle Linee Guida della V.Inc.A.

REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA DIREZIONE GENERALE

dg.ambiente.territorio@cert.regione.basilicata.it

e per competenza:

POTENZA

REGIONE BASILICATA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it

POTENZA

REGIONE BASILICATA

UFFICIO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ufficio.valutazione.merito@cert.regione.basilicata.it

POTENZA

e per conoscenza:

RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITA' UFFICIO COMANDO

ROMA

REGIONE CARABINIERI FORESTALE BASILICATA

POTENZA

REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' BASILICATA

POTENZA

NIPAAF CARABINIERI

POTENZA

NUCLEO CARABINIERI TUTELA BIODIVERSITA' METAPONTO

BERNALDA

REGIONE BASILICATA
UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE

POTENZA

PROVINCIA DI POTENZA

SETTORE AMBIENTE

protocollo@pec.provinciapotenza.it

PROVINCIA DI MATERA SETTORE AMBIENTE

provincia, matera@cert.ruparbasilicata.it

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO parcopollino@mailcertificata.biz

PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI LAGONEGRESE parcoappenninolucano@pec.it

PARCO REGIONALE MURGIA MATERANA parcomurgia@cert.ruparbasilicata.it

PARCO REGIONALE DEL VULTURE protocollo@pec.parcoregionalevulture.it



DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

Direzione Generale

Viale Verrastro n. 5, 85100 Potenza (PZ) Segreteria Direzione Tel. 0971 668849 dg.ambiente.territorio@regione.basilicata.it dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

Potenza, 07/03/2023

Alla Provincia di Potenza Settore Ambiente protocollo@pec.provinciapotenza.it

Alla Provincia di Matera Settore Ambiente provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it

> Al Parco Nazionale del Pollino parcopollino@mailcertificata.biz

Al Parco Nazionale Val d'Agri Lagonegrese parcoappenninolucano@pec.it

Al Parco Regionale Murgia Materana parcomurgia@cert.ruparbasilicata.it

Al Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it

Al Parco Regionale del Vulture protocollo@pec.parcoregionalevulture.it

Al Reparto Carabinieri Forestali Biodiversità <u>Fpz42729@pec.carabinieri.it</u>

Oggetto: Proposta D.G.R. – procedura di semplificazione dei procedimenti di V.Inc.A – Attuazione Linee Guida Regionali – Prevalutazioni.

In attuazione di quanto riportato in oggetto, è convocato per il giorno 09/03/2023 alle ore 11.30 presso questa Direzione Generale, Sala Bramea, un incontro di concertazione e discussione sull'allegata proposta di deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata.

Considerata l'importanza del tema, si chiede di assicurare la presenza. Cordiali saluti

> D'ordine del Direttore Generale Ing. Roberto Tricomi Firmato digitalmente da Carlo Gilio

Ref. P.O. Politiche comunitarie e interconnessione con bilancio direzionale Dott. Ing. Carlo Gilio

CN = Gilio Carlo C = non presente C = IT Data e ora della firma: 07/03/2023 09:02:39



DELI	BERAZIONE	N°						
SEDU	EDUTA DEL STRUTTURA PROPONENTE							
						STRUTTURA	PROPONENTE	
OG	GETTO							
Relato	ore				COVINS III CHANNIDH III HARE			
a Giu	unta, riunitasi i	il giorno	alle ore		nella sec	le dell'Ente,		
	1,	***************************************		T	······································		Presente Asser	ite
	2.						1010	_
	3.						0 0	_
	4.						100	_
	5.						0 0	_
	6.				2-14			_
	del Direttore (to in oggetto, secondo	quanto ripo		agine success		
1 146	ioio Pogiones	i- C I						
	NOTAZIONE IMI		e Fiscalità Regional	е				
	Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Program	ma.Titolo.Mad	croaggr.	Capitolo	Impor Euro	
IMPE	EGNI							
	Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno
L	IDIOCNITC							
IL D	IRIGENTE							
Al	llegati N°	-,						

VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12, recante "*Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998, n° 11, recante "Individuazione degli atti di competenza della GiuntaRegionale":

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii., recante "Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTA la Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34, recante il "Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata" e ss.mm.ii

VISTO il D. L.gs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'Art. 22. "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato" e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 di rettifica delle DD.GG.RR. nn. 689/2015 e 691/2015;

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17/11/2016 recante "Statuto della Regione Basilicata"; modificata ed integrata con la Legge Statutaria Regionale 18.07.2018, n. 1, e con la Legge Statutaria Regionale 18.02.2019, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 30.12.2019, n. 29, riguardante "Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni";

VISTO il Regolamento 10.02.2021, n. 1, recante "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata";

CONSIDERATO in particolare, l'art. 27 commi da 1 a 3 (disposizioni transitorie) del suddetto Regolamento n. 1/2021, secondo cui continuano ad avere efficacia gli atti di organizzazione recanti il dimensionamento, la declaratoria e la qualificazione degli uffici dirigenziali generali e dirigenziali tout court, fino all'adozione degli atti conseguenti di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento;

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021 avente ad oggetto "Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale";

RICHIAMATO in particolare quanto stabilito al punto 5) della suddetta DGR 219/2021 in merito alla data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo;

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto: "Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l'organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale"; VISTA la D.G.R. n. 775 del 06/10/2021, recante "Art 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale.";

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12.11.2021, recante "Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi";

VISTA la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022, recante: "Controlli interni di regolarità amministrativa" - Approvazione";

VISTA la D.G.R. n. 179 del 08.04.2022 "Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata - Approvazione";

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 05/05/2022 "Controlli interni di regolarità amministrativa";

VISTA la D.G.R. n. 257 del 11.05.2022, avente ad oggetto "D.G.R. n. 775/2021 Conferimento incarichi di Direzione generale – Conferma" con la quale è stato confermato l'incarico di funzione dirigenziale generale attribuito con la suddetta D.G.R. n. 775/2021 ed affidata all'ing. Roberto Tricomi la funzione di Dirigente Generale della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia;

VISTA la D.G.R. n. 265 del 11.05.2022, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022";

VISTA la D.G.R. n. 676 del 14.10.2022: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113.

VISTE:

la Legge Regionale n. 9 del 31/05/2022, avente ad oggetto "Legge di Stabilità regionale 2022"; la Legge Regionale n. 10 del 31/05/2022, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022-2024";

VISTA D.G.R. n. 314 del 1.06.2022 recante "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022 – 2024":

VISTA la D.G.R. n. 315 del 1.06.2022 recante "Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2022 – 2024":

VISTA la D.G.R. n. 358 del 17.06.2022 recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata 2022-2024. Adozione del Piano deli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.";

VISTA la D.G.R. n. 359 del 17.06.2022 recante "Prima variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";

VISTA la D.G.R. n. 439 del 08.07.2022 recante "Seconda variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";

VISTA la D.G.R. n. 499 del 28/07/2022 recante: "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 – art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024":

VISTA la D.G.R. n. 500 del 28/07/2022 recante: "Terza variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";

VISTA la D.G.R. n. 526 del 10/08/2022 recante: "Quarta variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 591 del 08/09/2022 recante: "Quinta variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 35 del 09/12/2022 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024";

VISTA la D.G.R. n. 843 del 10/12/2022" Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge regionale recante l'Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;

VISTA la D.G.R. n. 904 del 21/12/2022 recante; "Approvazione del disegno di legge: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali per l'esercizio finanziario 2023";

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 45: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio finanziario 2023";

VISTA la D.G.R. n. 940 del 30/12/2022 recante:"Sesta variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii";

VISTA la direttiva comunitaria 92/43/CEE «Habitat» del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla «conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche» finalizzata a garantire la tutela della biodiversità dell'Unione europea, impegnandosi a conservare gli habitat naturali e la flora e la fauna selvatiche, mediante l'istituzione della rete ecologica «Natura 2000», costituita dalle Zone speciali di conservazione, designate dai Paesi dell'UE ai sensi della citata direttiva e dalle Zone di protezione speciale, classificate ai sensi della direttiva 2009/147/CE «Uccelli»;

VISTO l'art. 6, paragrafo 3, della predetta direttiva 92/43/ CEE che prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito Natura 2000 ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve essere assoggettato alla procedura di Valutazione di incidenza, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo e che, alla luce delle conclusioni di tale valutazione sul sito, e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica;

VISTO l'art. 6, paragrafo 4, della già menzionata direttiva 92/43/CEE che prevede, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in assenza di soluzioni alternative, la possibilità di autorizzare un piano o un progetto a condizione che sia verificata la sussistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico mediante l'adozione di ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114», che definisce la procedura di valutazione di incidenza ed individua tra gli effetti significativi da considerare nella valutazione di un piano, programma o progetto, quelli sulla «biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE»;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" che delega alle regioni la attuazione della direttiva citata ed è modificato e integrato dal D.P.R. 120/2003 - Articolo 5 "Valutazione di Incidenza";

VISTO il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, l'Italia che ha modificato il Codice penale inserendo i reati di "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" e di "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto". Le modifiche al Codice penale hanno portato all'inserimento di due nuovi articoli: l'Art. 727- bis relativo alle specie e l'Art. 733-bis relativo agli habitat.

VISTE le DD.G.R. n. 951/2012, n. 30/2013, n. 1678/2015 e n. 309/2016 (nel prosieguo complessivamente denominate "D.G.R. n. 951/2012 e ss.mm.ii.") che approvano le Misure di Tutela e Conservazione Generali e sito-specifiche sui siti Natura 2000 di Basilicata in attuazione della Direttiva 92/43/CE (Habitat);

VISTI i Decreti Ministeriali del 16.09.2013, del 11.01.2017, del 22.11.2017 e del 23.01.2019 di designazione delle ZSC della Regione Basilicata che prevedevano l'individuazione degli Enti Gestori delle ZSC designate;

CONSIDERATO che con DD.GG.RR. n. 170/2014 e n. 671/2017 n. 312/2018 n. 410/2019, la Regione Basilicata ha individuato gli Enti gestori delle Aree Naturali Protette e dei Siti Natura 2000: Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano; Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane; Parco Nazionale del Pollino; Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese; Amministrazione Provinciale di Potenza; Amministrazione Provinciale di Matera e Reparto Carabinieri Biodiversità della Basilicata;

VISTO che con L.R. n. 28 del 20 novembre 2017, con la quale è stato istituito il PARCO REGIONALE NATURALE DEL VULTURE, allo stesso è stato conferito anche il ruolo di Ente Gestore della ZSC "Monte Vulture";

VISTA la comunicazione della Commissione europea recante «Gestione dei siti Natura 2000 Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)» del 21 novembre 2018 (C (2018)7621 final), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 25 gennaio 2019;

VISTE le "LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIncA) DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4" (nel prosieguo denominate in breve anche "Linee Guida") di cui all'intesa della Conferenza Stato Regioni pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019, predisposte, nell'ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l'EU Pilot 6730/14, in merito alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la corretta attuazione dell'art. 6, paragrafi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

CONSIDERATO che si rende necessario semplificare la procedura di VincA, fino ad oggi applicata in Basilicata, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida nazionali;

CONSIDERATE tutte le attività già previste nei piani di settore sottoposti a VinCA (anche integrata alla VAS) con valutazione positiva che non necessitano ulteriori approfondimenti, a meno che non ci siano varianti o indicazioni più specifiche Es: Piani faunistici/piani ittici; Calendari venatori/ittici, Piani urbanistici/paesaggistici, Piani energetici/infrastrutturali, Piani di Assestamento, ecc.,

CONSIDERATO, altresì, che il processo di semplificazione della procedura di Valutazione di Incidenza, e nello specifico della fase di screening, non può ricondursi alla mera esclusione di tipologie di opere ed interventi dalle necessarie ed inderogabili verifiche di cui all'art. 6.3 della Direttiva 92/43/CEE, in quanto questo approccio non tiene conto della relazione tra potenziale incidenza del P/P/P/I/A e obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 oggetto di valutazione come esplicitamente riportato nelle Linee Guida nazionali.

CONSIDERATO altresì, che, ai sensi del paragrafo 2.3 delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza, le Regioni e le altre PP.AA., di concerto con gli Enti di Gestione dei siti Natura 2000, possono svolgere preventivamente screening di incidenza sito-specifici (pre-valutazioni) per alcune tipologie di interventi o attività, tenendo comunque conto degli obiettivi di conservazione dei siti, e delle pressioni o minacce che possono insistere su di essi e nel rispetto dell'art. 6.2 della Direttiva Habitat. Pertanto le Autorità competenti, sulla base dei dati di monitoraggio, della conoscenza degli obiettivi di conservazione, nonché della disponibilità di carte degli habitat a scale adeguate e di mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario, possono individuare siti o porzioni di sito nelle quali determinati interventi sono da ritenersi non significativamente incidenti sui siti Natura 2000 stessi. Le prevalutazioni possono essere condotte per gruppi di siti omogenei dalle Autorità regionali competenti anche nei casi in cui, all'interno dei confini amministrativi, siano presenti siti della stessa regione biogeografica con un alto livello di omogeneità (es. stessi habitat di allegato I con medesimo grado di conservazione).

CONSIDERATO che l'iter procedurale preventivo all'adozione di dette prevalutazioni deve garantire la partecipazione del pubblico e la condivisione con gli Enti gestori delle ZSC e delle ZPS e con i portatori di interesse per le materie interessate, mediante la pubblicazione sul sito web della Regione Basilicata preventiva alla approvazione in giunta al fine di recepire eventuali modifiche ed integrazioni adeguatamente motivate.

CONSIDERATI Gli obiettivi di conservazione, pubblicati sul sito web della Regione Basilicata, da raggiungere mediante le corrispondenti Misure di Tutela e Conservazione, e le azioni dei Piani di gestione approvati dalla Regione Basilicata con le D.G.R. n. 951/2012 e s.m.i. che approvano le Misure di Tutela e Conservazione Generali e sito-specifiche sui siti della Rete Natura 2000 di Basilicata in attuazione della Direttiva 92/43/CE (Habitat);

VISTA la nota prot. n. 4295/23BF del 9 febbraio 2023 mediante la quale l'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia ha chiesto agli enti in indirizzo, competenti nella materia di riferimento, tra i quali gli Enti gestori delle ZSC, di trasmettere "lo stato dell'arte relativo alle regolamentazioni vigenti nelle ZSC, di propria competenza, in coerenza ed attuazione delle Misure di Tutela e Conservazione regolamentari approvate per i singoli siti" tanto "ai fini del recepimento efficace delle Linee guida nazionali V.Inc.A. (...) nella logica della semplificazione autorizzativa";

DATO ATTO che gli Enti gestori hanno riscontrato la nota sopra riportata, elencando le regolamentazioni già adottate, in attuazione delle MTC sito specifiche;

CONSIDERATO di dover procedere alla loro attuazione il più velocemente possibile per raggiungere gli obiettivi di Conservazione del Sito interessato.

VISTO l'elenco di materie per le quali possono essere individuate le prevalutazioni regionali, da concordare con gli uffici regionali competenti in materia e agli Enti Gestori dei Siti Natura 2000 (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO di dover attuare un processo di concertazione finalizzato alla semplificazione come previsto dalle "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) direttiva 92/43/CE "habitat" ART. 6, paragrafi 3 e 4";

CONSIDERATO di dover procedere all'approvazione dell'elenco delle prevalutazioni al fine di individuare procedure semplificate per le attività che non abbiano impatti significativi sui siti natura 2000 e sulla loro tutela e conservazione;

VISTA la D.G.R. n. 655 del 6 maggio 2008, avente ad oggetto "Approvazione della Regolamentazione in materia forestale per le aree della Rete Natura 2000 in Basilicata, in applicazione del D.P.R. 357/97, del D.P.R. 120/2003 e del Decreto MATTM del 17.10.2007" con la quale, per le motivazioni ivi riportate, nell'Allegato A alla medesima D.G.R. sono stai individuati gli Interventi Consentiti - a condizione che venissero rispettati gli indirizzi e le prescrizioni di esecuzione all'uopo definiti – tra i quali rientra la specifica fattispecie del Taglio dei Boschi, nell'ambito della tipologia "Interventi correlati alla gestione dei complessi boscati di proprietà pubblica e privata in assenza di piani di assestamento forestale";

EVIDENZIATO che le motivazioni poste nella citata D.G.R. n. 655/2018 a fondamento della possibilità di effettuare il taglio dei boschi, nel rispetto di quanto ivi disposto e, altresì, nel rispetto delle sopravvenute Misure di Tutela e Conservazione di cui alla D.G.R. n. 951/2012 e ss.mm.ii., sul piano sostanziale perseguono l'obiettivo di interesse pubblico volto alla tutela e alla conservazione delle aree della Rete Natura 2000 in Basilicata, risultando, nel caso di specie, soddisfatti i presupposti e le condizioni richiesti al fine della valida ed efficace realizzazione della procedura di pre-valutazione per le finalità di cui alla VIncA.;

ATTESO che rispetto a specifiche opere e interventi sussiste l'oggettiva impossibilità che esse incidano sull'Habitat naturale e sulla flora e fauna selvatiche in considerazione della loro natura e delle loro specifiche peculiarità e che, pertanto, tali opere e interventi ex se non producono effetti significativi sul sito, risultando, per l'effetto, compatibili con gli obiettivi di tutela dei siti della Rete Natura 2000;

EVIDENZIATO che le opere e gli interventi di cui al considerando che precede rientrano nell'elenco di attività per le quali l'Allegato A al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 esclude l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, a dimostrazione della loro inidoneità a produrre effetti significativi sul contesto naturale circostante;

RITENUTO per tutto quanto sopra dedotto, osservato e rilevato, che deve già ritenersi compiutamente svolta la sopra richiamata procedura di semplificazione di pre-valutazione:

- a) relativamente alla fattispecie del Taglio dei Boschi nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 655 del 6 maggio 2008, nonchè all'ulteriore condizione che siano rispettate le Misure di Tutela e Conservazione di cui alla D.G.R. n. 951/2012 e ss.mm.ii.;
- b) relativamente alle opere e agli interventi ex se inidonei a produrre effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000, elencati nell'Allegato 2 al presente provvedimento;

VISTO l'Allegato 2 alla presente deliberazione "Elenco delle tipologie di interventi o attività pre-valutate ai fini della valutazione di Incidenza VincA", quale sua parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che al fine di realizzare la procedura di che trattasi di concerto con gli Enti gestori dei siti Natura 2000, così come richiesto al paragrafo 2.3 delle Linee Guida, si è svolto in data______l'incontro tra Regione Basilicata — Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia e gli Enti gestori dei siti Natura 2000 in Basilicata (nel prosieguo in breve "Enti gestori"), nell'ambito del quale è stato acquisito il concerto degli Enti gestori sullo schema del presente provvedimento, preliminarmente trasmesso ai medesimi enti con nota prot. n. del, relativamente alle ipotesi di pre-valutazione già effettuate e all'elenco delle ipotesi da analizzare per le quali proporre le pre-valutazioni;

VISTO il verbale relativo all'incontro per l'acquisizione del concerto degli Enti gestori di cui al considerando che precede, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'Allegato 1 alla presente deliberazione "Elenco delle tipologie di interventi o attività da analizzare per le quali proporre le prevalutazioni ai sensi delle Linee guida nazionali per la valutazione di Incidenza VInCA"; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4" di cui all'intesa della Conferenza Stato Regioni pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019, predisposto dal gruppo di lavoro tecnico per le semplificazioni autorizzative;
- 2) Di approvare l'Allegato 2 alla presente deliberazione "Elenco delle tipologie di interventi o attività pre-valutate ai fini della valutazione di Incidenza VincA";
- 3) Di stabilire che:
 - a) gli interventi o le attività oggetto di prevalutazione, concordate con gli uffici competenti per materia e con gli Enti gestori delle ZSC saranno pubblicate per 30gg sul sito della Regione Basilicata dedicato alle VIncA.
 - b) In caso di mancato rispetto delle prevalutazioni, l'attività o progetto interessato sarà considerato come intervento o attività svolto senza VIncA;
 - c) gli uffici regionali competenti potranno attivare verifiche di corrispondenza sugli interventi e le attività svolte in coerenza con le prevalutazioni.
 - d) tutte le attività già previste nei piani di settore sottoposti a VIncA o VAS (contenente la VinCA) si intendono pre-valutate se conformi ai piani approvati, e solo in caso di varianti dei Piani la VinCA va riproposta;
 - e) la fattispecie di intervento Taglio dei Boschi, nei limiti delle specifiche peculiarità previste dall'Allegato A alla D.G.R. del 6 maggio 2008 con riferimento alla tipologia "Interventi correlati alla gestione dei complessi boscati di proprietà pubblica e privata in assenza di piani di assestamento forestale" si intende pre-valutata ai fini VIncA se conforme agli indirizzi e alle prescrizioni per l'esecuzione di tale fattispecie di intervento stabiliti dal medesimo Allegato A alla D.G.R. de qua e, altresì, se conforme alle Misure di Tutela e Conservazione di cui alla D.G.R. n. 951/2012 e ss.mm.ii.:
 - f) le opere e gli interventi ex se inidonei a produrre effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000, di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento, si intendono pre-valutati ai fini VIncA;
- 4) Di approvare il verbale relativo all'incontro per l'acquisizione del concerto degli Enti gestori tenutosi in data ... con riferimento alle ipotesi di pre-valutazione già effettuate e all'elenco delle ipotesi da analizzare per le quali proporre le pre-valutazioni, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale:
- 5) Di dare mandato all'Ufficio Compatibilità Ambientale, competente per la VIncA e all'Ufficio Parchi Biodiversità Tutela della Natura, competente per l'applicazione della Direttiva Habitat, di analizzare le materie oggetto di prevalutazione di cui all'All. 1 e procedere con la stesura delle stesse in concertazione con gli Uffici regionali competenti e gli Enti Gestori delle ZSC.

L'ISTRUTTORE	
LIGINOTIONE	
IL RESPONSABILE P.O.	
IL NESPONSABILE P.O.	L DIRIGENTE
1	
LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA	A DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
	SENTING GOALIE FATTO RIPERIMENTO

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente ve	erbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:	
IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE	

☐ Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO 1

- ELENCO DI INTERVENTI DA ASSOGGETTARE A PREVALUTAZIONE REGIONALE CHE NON DETERMINANO INCIDENZE NEGATIVE SIGNIFICATIVE SU SPECIE E HABITAT DEI SITI NATURA 2000
 - Interventi e attività specificatamente finalizzati alla conservazione della biodiversità, previsti nei piani di gestione e direttamente realizzati dall'ente gestore o dallo stesso disposti ed approvati.
 - Interventi previsti specificatamente, con adeguato dettaglio almeno equivalente a quello di un progetto di fattibilità, da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza.
 - 3. Attività degli stabilimenti balneari lungo le coste, salvo quanto esplicitato nell'All. 2.
 - 4. Installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti nei centri urbani (in assenza di Grillaio o chirotteri)
 - Attività agricole: sfalcio dei prati, piani di pascolamento, raccolta e smaltimento liquami, messa a coltura area incolta;
 - 6. Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari etc.
 - 7. Attività di pesca sportiva;
 - 8. interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio

ALLEGATO 2

INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE, GIA' ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E OGGETTO DI PREVALUTAZIONE POSITIVA.

- A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;
- A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura, alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto;
- A.3. interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;
- A.4. Interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
- A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici;
- A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici;
- A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
- A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mg;

- A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche;
- A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
- A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione;
- A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
- A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;
- A.19. Interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;
- A.20. Pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
- A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri;
- A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
- A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;
- A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque

e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;

A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;

A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;

A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;

A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;

REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

Direzione Generale

Notowille 1

Viale Verrastro n. 5, 85100 Potenza (PZ) Segreteria Direzione Tel. 0971 668849 dg.ambiente.territorio@regione.basilicata.it dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

16 87. U

Potenza, 07/03/2023

Al Reparto Carabinieri Forestali Biodiversità Martina Franca (TA) <u>fta43486@pec.carabinieri.it</u>

Oggetto: Proposta D.G.R. – procedura di semplificazione dei procedimenti di V.Inc.A – Attuazione Linee Guida Regionali – Prevalutazioni.

In attuazione di quanto riportato in oggetto, è convocato per il giorno 09/03/2023 alle ore 11.30 presso questa Direzione Generale, Sala Bramea, un incontro di concertazione e discussione sull'allegata proposta di deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata.

Considerata l'importanza del tema, si chiede di assicurare la presenza. Cordiali saluti

> D'ordine del Direttore Generale Ing. Roberto Tricomi Firmato digitalmente da

Carlo Gilio

CN = Gilio Carlo 0 = non presente C = IT Data e ora della firma: 07/03/2023 12:09:10

Ref. P.O. Politiche comunitarie e interconnessione con bilancio direzionale Dott. Ing. Carlo Gilio

presente in dôte S. 3. 2023 a mesor per alle re 15,18

00/1861 0907 23



Raggruppamento Carabinieri Biodiversità

Reparto Biodiversità di Martina Franca

Via Alcide De Gasperi, 3 - 74015 Martina Franca (Ta) Tel. 080.4306471 - fax. 080.4833156 E-mail: 043486.001@carabinieri.it - Pec: fta43486@pec.carabinieri.it

N. 6/87-3di prot. 2023 Pos. 9.5.4

Martina Franca, 9.3.2023

All. n.3

OGGETTO: PROPOSTA D.G.R. – PROCEDURA DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI V.INC.A. – ATTUAZIONE LINEE GUIDA REGIONALI – PREVALUTAZIONI DIRETTIVA 92/43/CEE. MISURE REGOLAMENTARI VIGENTI NELLE ZSC. PARERE DI CONCERTAZIONE DI COMPETENZA.

REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA DIREZIONE GENERALE

dg.ambiente.territorio@cert.regione.basilicata.it

e per conoscenza:

POTENZA

RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITA'
UFFICIO COMANDO

REGIONE CARABINIERI FORESTALE BASILICATA

ROMA

POTENZA

REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' BASILICATA

POTENZA

NIPAAF CARABINIERI

POTENZA

NUCLEO CARABINIERI TUTELA BIODIVERSITA' METAPONTO

BERNALDA

REGIONE BASILICATA
UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE

POTENZA

Rif. fg. n.7159 in data 7.3.2023

- Lo scrivente Reparto, a partire dall'anno 2019, svolge le funzioni di Autorità di gestione della Riserva Naturale Statale Metaponto, della Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) IT9220090 "Costa Ionica – Foce Bradano" e della Zona Speciale di Conservazione IT9220085 "Costa Ionica – Foce Basento" (D.G.R. Basilicata n. 671 del 30 giugno 2017). In precedenza, tali funzioni erano svolte dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza.
- 2. Con nota n.7159 del 7.3.2023 di codesta Direzione, inviata al Reparto in intestazione a mezzo pec in data 8.3.2023 ore 15,18, si convocava lo scrivente alle ore 11,30 del 9.3.2023 per un incontro di concertazione e discussione inerente le prevalutazioni regionali della V.Inc.A., previste dal capitolo 2.3 delle Linee guida Nazionali per la V.Inc.A. recepite dalla Regione Basilicata con DGR n. 473 del 11/06/2021.

A tale convocazione era allegata:

- una bozza di delibera di Giunta regionale inerente tali prevalutazioni V.Inc.A.;
- Allegato 1: Elenco di interventi da assoggettare a prevalutazione regionale che non determinano incidenze negative significative su specie e habitat dei Siti Natura 2000;
- Allegato 2: Interventi ed opere in aree vincolate, già esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e oggetto di prevalutazione positiva.
- 3. Preliminarmente si manifesta a codesta Direzione il disappunto dello scrivente in merito alla ricezione della convocazione e della documentazione su cui esprimersi, avvenuta soltanto il pomeriggio precedente l'incontro. Ciò, con ogni evidenza non ha permesso allo scrivente, in qualità di rappresentante dell'Autorità di gestione di due importanti Siti Natura 2000 di effettuare il dovuto studio ed approfondimento delle tematiche, particolarmente delicate e complesse, svilendo e depotenziando, di fatto, il contributo di concertazione attribuito dalle norme agli Enti Gestori di Aree Naturali Protette in materia di prevalutazioni V.Inc.A.
- 4. Nonostante ciò, per quanto di competenza dell'Ente Gestore della ZSC Costa Ionica Foce Bradano e della ZSC Costa Ionica Foce Basento, in merito alla documentazione sottoposta a valutazione, si rappresenta quanto segue:
 - a) L'art.6 paragrafo 2 della cd. Direttiva habitat riporta che "Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva".
 - b) L'art.6 paragrafo 3 della cd. Direttiva habitat riporta che "Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica".
- c) "...l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 istituisce un procedimento di controllo preventivo fondato su un criterio di autorizzazione severo che, contenendo il principio di precauzione, consente di prevenire efficacemente pregiudizi all'integrità dei siti protetti dovute ai piani o ai progetti proposti, dal momento che impone alle autorità nazionali competenti di negare l'autorizzazione di un piano o progetto qualora sussistano incertezze sull'assenza di effetti pregiudizievoli di tali piani o progetti per l'integrità di tali siti" (v. in particolare, C-127/02, EU:C:2004:482, punti 57 e 58, C-399/14, EU:C:2016:10, punto 48, Causa C-243/15).
- d) Nella procedura di Valutazione di Incidenza, il principio di precauzione (art.191 TFUE) deve essere applicato ogni qualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano/ programma/ progetto/ intervento/ attività (P/P/P/I/A) sui siti della Rete Natura 2000.
- e) Per quanto sopra detto, la Valutazione di Incidenza è dunque una procedura, preventiva, vincolante, di verifica caso per caso, che non può prevedere soglie di assoggettabilità, <u>elenchi di semplici esclusioni</u>, né tantomeno è possibile introdurre zone *buffer*, <u>in assenza di opportune verifiche preliminari</u>. Anche per tali peculiarità la Direttiva "Habitat" non ammette deroghe al proprio articolo 6.3.
- f) Pertanto, la procedura di prevalutazione prevista dal paragrafo 2.3 delle Linee Guida, che consente alle Regioni, entro certi limiti, di individuare delle tipologie di P/P/P/I/A che a seguito di preventivi screening di incidenza sito-specifici, possano essere ritenuti non incidenti sul Sito Natura 2000 deve rispettare con tutta evidenza rigorosi requisiti inderogabili.

Ciò perché, come previsto dal paragrafo 2.3 delle Linee Guida, il processo di semplificazione della procedura di V.Inc.A. e nello specifico della fase di screening, <u>non può ricondursi alla mera esclusione di</u> tipologie di opere ed interventi dalle necessarie ed inderogabili verifiche di cui all'art. 6.3 della Direttiva habitat, in quanto questo approccio non tiene conto della relazione tra potenziale incidenza del P/P/P/I/A rispetto agli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 oggetto di valutazione.

g) Le Regioni, di concerto con gli Enti di Gestione dei Siti Natura 2000, possono svolgere preventivamente screening di incidenza sito-specifici (pre-valutazioni) per alcune tipologie di interventi o attività, tenendo comunque conto degli obiettivi di conservazione dei siti, degli eventuali Piani di Gestione, degli elementi minimi inseriti nel "format valutatore" (paragrafo 2.6 Linee Guida) e delle pressioni o minacce che possono insistere su di essi e nel rispetto dell'art.6.2 della Direttiva Habitat.

Pertanto, le Autorità competenti, sulla base dei dati di monitoraggio, della conoscenza degli obiettivi di conservazione, nonché della disponibilità di carte degli habitat a scale adeguate e di mappe di distribuzione delle specie di interesse commitario, possono individuare siti o porzioni di sito nelle quali determinati interventi sono da ritenersi non significativamente incidenti sui siti Natura 2000 stessi.

L'autorità regionale, con apposito Atto, da evidenza degli esiti degli screening di incidenza effettuati e dichiara che specifiche tipologie di interventi/attività, ricadenti all'interno di determinati siti Natura 2000, sono stati preventivamente valutati come non incidenti in modo significativo sui siti Natura 2000 medesimi, in quanto è stato verificato che gli stessi non sono in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione; con l'attuazione delle misure di conservazione di tali siti; che non rientrano tra le pressioni e minacce su tali siti; e che non possono generare effetti cumulativi con altri interventi/attività. Per tali interventi/attività lo screening di incidenza deve considerarsi esperito e non devono essere oggetto di ulteriori valutazioni, fatta salva una verifica di corrispondenza tra la proposta presentata dal Proponente e quella pre-valutata.

h) Per quanto sopra riportato, si evidenzia che la predisposizione dell'allegato n. 2 della bozza di DGR "Interventi ed opere in aree vincolate, già esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e oggetto di prevalutazione positiva" appare illegittima in quanto non conforme alle procedure di cui al paragrafo 2.3 delle Linee Guida che prevedono lo svolgimento di appositi screening di incidenza e totalmente erronea nel merito e nei presupposti.

I presupposti di tale allegato n. 2 vengono citati a pag. 6 della bozza di DGR: "ATTESO che rispetto a specifiche opere e interventi sussiste l'oggettiva impossibilità che esse incidano sull'habitat naturale e sulla flora e fauna selvatiche in considerazione della loro natura e delle loro specifiche peculiarità e che, pertanto, tali opere e interventi ex se non producono effetti significativi sul sito, risultando, per l'effetto, compatibili con gli obiettivi di tutela dei siti della Rete Natura 2000;

EVIDENZIATO che le opere e gli interventi di cui al considerando che precede rientrano nell'elenco di attività per le quali l'Allegato A al DPR 13 febbraio 2017, n.31 esclude l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D.lgs 42/2004, a dimostrazione della loro inidoneità a produrre effetti significativi sul contesto naturale circostante;

RITENUTO per tutto quanto sopra dedotto, osservato e rilevato, che deve già ritenersi compiutamente svolta la sopra richiamata procedura di semplificazione di pre-valutazione:

- a) Relativamente alla fattispecie del taglio dei boschi nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalla DGR n.655 del 6 maggio 2008.....;
- b) Relativamente alle opere e agli interventi ex se inidonei a produrre effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000, elencati nell'Allegato 2 al presente provvedimento;".

La medesima bozza di DGR poi a pag.7 delibera:

- "Di approvare l'allegato 2 alla presente deliberazione "Elenco delle tipologie di interventi o attività pre-valutate ai fini della valutazione di Incidenza V.Inc.A";
- "<u>Di stabilire che "le opere e gli interventi ex se inidonei a produrre effetti significativi sui siti della Rete</u> Natura 2000, di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento, si intendono pre-valutati ai fini V.Inc.A";

- "Di approvare il verbale relativo all'incontro per l'acquisizione del concerto degli Enti Gestori tenutosi in data Con riferimento alle ipotesi di pre-valutazioni già effettuate e all'elenco delle ipotesi da analizzare per le quali proporre le pre-valutazioni, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale".
- i) La predisposizione dell'allegato 2 quale elenco di interventi che si intendono già pre-valutati ai fini V.Inc.A. trattandosi di opere e interventi ex se inidonei a produrre effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000 è in contrasto con quanto disciplinato dall'art. 2.3 delle Linee Guida che prevede invece l'espletamento di un peculiare e motivato procedimento preventivo di screening di incidenza sito-specifico, che tenga conto degli obiettivi di conservazione dei siti e delle pressioni o minacce che possano insistere su di essi e nel rispetto dell'art.6.2 della Direttiva Habitat.

Le Regioni possono individuare <u>siti o porzioni di sito</u> nelle quali determinati interventi sono da ritenersi non significativamente incidenti sui siti Natura 2000, ma <u>sulla base dei dati di monitoraggio, della conoscenza degli obiettivi di conservazione, nonché della disponibilità di carte degli habitat a scale adeguate e di mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario.</u>

Non possono essere individuati tali interventi senza aver provveduto all'espletamento di tale puntuale procedura che richiede evidentemente un'adeguata motivazione di carattere scientifico.

Non è consentito ritenere tali opere e interventi "ex se" inidonei a produrre effetti significativi sui siti della rete Natura 2000, solo perché trattasi di interventi esclusi dall'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

<u>È un assunto totalmente errato</u> (oltre che non previsto dalle Linee Guida) quello secondo cui, se ci sono interventi esclusi dall'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'All. A del DPR 31/2017, allora è possibile considerarli già prevalutati *in sé* ed escluderli anche dall'acquisizione della V.Inc.A.

Sarebbe come equiparare l'autorizzazione paesaggistica alla V.Inc.A. Niente di più sbagliato!

Significa non aver per nulla compreso i valori, l'importanza e la peculiarità della V.Inc.A. Ciò rappresenta, invece, una mera esclusione di tipologie di opere ed interventi dalle necessarie ed inderogabili verifiche di cui all'art. 6.3 della Direttiva Habitat. (uno dei principali motivi per cui è stato aperto l'EU Pilot 6730/14 nei confronti dell'Italia)

È del tutto evidente che il D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, sono norme che agiscono a diverso livello e perseguono obiettivi diversi ed è assolutamente sbagliato metterle in connessione.

Il D.lgs 42/2004 è una norma nazionale che persegue l'obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, artistico, le bellezze panoramiche, i valori estetici e le aree di interesse paesaggistico.

La Direttiva 92/43/CEE norma sovranazionale rivolta ai 27 Stati membri dell'U.E., recepita in Italia attraverso il D.P.R. 357/1997 e s.m.i. promuove invece il mantenimento della biodiversità e la conservazione in uno stato soddisfacente gli habitat e le specie selvatiche dell'U.E. attraverso la costituzione di una Rete di Aree Naturali Protette Europee denominata Rete Natura 2000.

j) Peraltro, l'arbitraria ed immotivata elencazione degli interventi di cui all'allegato 2 emerge anche nel non rispetto degli stessi presupposti (sbagliati), citati nella bozza di DGR.

Viene sostenuto nella bozza di DGR a pag.6 che gli interventi di cui all'All. A del DPR 31/2017 sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del Dlgs 42/2004, a dimostrazione della loro inidoneità a produrre effetti significativi sul contesto naturale circostante, tale da giustificare la predisposizione dell'allegato 2 che contiene opere e interventi ex se inidonei a produrre effetti significativi sui Siti della Rete Natura 2000.

Ma nell'allegato n.2, in realtà non ritroviamo pedissequamente tutti gli interventi di cui all'All. A del DPR 31/2017, ma <u>alcuni vengono stralciati senza alcuna motivazione: mancano i punti A.7, A.8, A.9, A.11, A.15, A.24., A.31</u>

Inoltre, il punto A.16 dell'allegato A del DPR 31/2017, nell'allegato 2 viene modificato eliminando alcune parole finali che ne aggravano particolarmente la portata, in termini di potenziali conseguenze negative su habitat e specie.

Punto A.16 dell'Allegato A del DPR 31/2017 "Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica":

"occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare".

Punto A.16 dell'allegato 2 della bozza di DGR "Interventi ed opere in aree vincolate, già esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e oggetto di prevalutazione positiva":

"occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione".

Questa apparentemente insignificante modifica del punto A16 avrebbe, se approvata, degli effetti potenzialmente gravi almeno sulla ZSC Costa Ionica Foce Bradano e la ZSC Costa Ionica Foce Basento, in quanto comporterebbe l'esclusione da qualsiasi procedura di V.Inc.A. di diversi interventi con incidenze significative negative su habitat e specie.

Le due ZSC sopra citate, costituite prevalentemente da aree costiere sabbiose caratterizzate da un sistema dinamico di habitat e specie dunali e da retrostanti formazioni vegetali arbustive ed arboree retrodunali, è fortemente minacciato, dallo sfruttamento della spiaggia a scopo turistico-ricreativo e dall'incessante erosione del mare come evidenziato dal Piano di Gestione dei Siti Rete Natura 2000 dell'Arco Ionico Lucano approvato nell'anno 2015.

Molti habitat (es. 2110, 2120,2230,2240,2250,2260) e specie tutelate ai sensi della Direttiva Habitat, presenti nelle due Z.S.C. sono legati alle dune sabbiose litoranee costituite da un sistema dinamico di accumulo e rilascio di sabbia. In tali habitat si insediano e contribuiscono alla fissazione delle sabbie alcune specie vegetali tipiche dei cordoni dunali (Calystegia soldanella, Ammophila arenaria, Pancratium maritimum, Juniperus oxycedrus ssp macrocarpa, ecc).

Particolarmente critica appare anche la nidificazione sulla spiaggia del fratino (*Charadrius alexandrinus*) e della tartaruga marina (*Caretta Caretta*), che può interagire con l'uso della spiaggia da parte di bagnanti e turisti.

L'installazione di stabilimenti balneari e di altre attività antropiche di natura turistica, con potenziali incidenze sugli habitat e le specie protette, deve quindi necessariamente essere sottoposta ad una rigorosa procedura di V.Inc.A, anche alla luce del fatto che il Comune di Bernalda così come quello di Pisticci, non sono neanche provvisti di un vigente Piano Regionale dei Lidi sottoposto a V.Inc.A, pertanto <u>la sregolata utilizzazione a fini turistici della costa potrebbe potenzialmente generare fenomeni di degrado degli habitat e di perturbazione significativa delle specie.</u>

Molti stabilimenti balneari, che montano durante il periodo estivo le proprie strutture amovibili senza fondazioni e murature per un periodo massimo di 120 giorni, beneficiano (grazie ad un'interpretazione estensiva della norma da parte degli Enti competenti) proprio del punto A.16 dell'allegato A del DPR 31/2017 per evitare l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

Se venisse approvato il punto A.16 dell'allegato 2 della bozza di DGR, <u>tali stabilimenti balneari sarebbero esentati anche dall'acquisizione della V.IncA</u>. E non solo gli stabilimenti che montano le proprie strutture per un periodo massimo di 120 giorni, ma anche quelli che volessero mantenere le strutture in opera per più tempo, in virtù della modifica apportata al punto A.16 dell'allegato 2 della DGR dove sono state rimosse le parole "comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare".

<u>Ciò ovviamente sarebbe paradossale</u>, considerato che le attività turistiche sulla costa sono riconosciute quale la principale fonte di criticità e minaccia per la conservazione di habitat e specie protette in uno stato soddisfacente nello stesso piano di gestione.

L'esclusione dalla V.Inc.A. "ex se" degli stabilimenti balneari provvisti di strutture semplicemente ancorate al suolo senza opere murarie o di fondazione (la maggior parte) è confermata da una particolare deroga inserita anche nell'allegato 1 della DGR "Elenco di interventi da assoggettare a prevalutazione regionale che non determinano incidenze negative significative su specie e habitat dei Siti Natura 2000".

In questo elenco sono inseriti quegli interventi che si propone di assoggettare alla procedura di prevalutazione regionale in conformità a quanto disciplinato dal paragrafo 2.3 delle Linee Guida e che, solo al termine del procedimento, potrebbero essere riconosciute prive di incidenze significative sui Siti Natura 2000 e quindi esentate dalla V.Inc.A.

Al punto 3. dell'allegato 1 si trovano le "attività degli stabilimenti balneari lungo le coste (salvo quanto esplicitato nell'all. 2)"

Quel "salvo quanto esplicitato nell'all.2" significa che le attività degli stabilimenti balneari devono essere assoggettati in via generale a procedura di prevalutazione, salvo quanto previsto nell'all.2 al punto A.16 che prevede l'esclusione immediata "ex se" di quelli che rispondono ai requisiti in essa contenuti.

Da ciò ne deriva che gli stabilimenti balneari senza opere murarie e fondazioni, se venisse approvato tale elenco illegittimo di cui all'all.2, sarebbero ex se esentati nell'immediato dall'effettuare la V.Inc.A., nonostante il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 dell'Arco Ionico Lucano, individui le attività antropiche connesse al turismo tra le principali minacce per la conservazione di habitat e specie.

- k) Gli interventi elencati negli allegati 1 e 2 sono riferiti presumibilmente a tutti i Siti Natura 2000 della Regione Basilicata, senza motivarne l'indistinta applicazione, stante l'estrema variabilità dei diversi Siti Natura 2000, sottoposti, invece ad una disciplina uniforme, nonostante il paragrafo 2.3 delle Linee Guida, preveda lo svolgimento di screening di incidenza sito specifici, per siti o porzioni di siti o per gruppi di Siti omogenei.
- Le prevalutazioni e gli screening di incidenza, come già detto, devono essere svolti <u>sulla base dei dati di monitoraggio aggiornati</u> (non risulta sia stato prodotto l'aggiornamento da effettuarsi ogni sei anni di cui all'art. 17 paragrafo 1 della Direttiva habitat), della conoscenza degli obiettivi di conservazione, nonché della disponibilità di carte degli habitat a scale adeguate e di mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario.

Sulla scorta di questo principio, le procedure di prevalutazione di interventi compresi nella ZSC "Costa Ionica Foce Bradano" e nella ZSC "Costa Ionica Foce Basento", appaiono difficilmente percorribili, in quanto non vi sono dati aggiornati di monitoraggio, non vi è la disponibilità di carte degli habitat (non più presenti sul portale webgis RSDI Basilicata) e di mappe aggiornate di distribuzione delle specie.

- m) Per quanto sino ad ora esposto, lo scrivente quale rappresentante dell'Autorità di Gestione ZSC "Costa Ionica Foce Bradano" e nella ZSC "Costa Ionica Foce Basento" ai fini della concertazione riguardante le prevalutazioni V.Inc.A., esprime:
 - parere negativo per tutti gli interventi compresi nell'allegato 2 della bozza di DGR con particolare riguardo al punto A.16 in quanto il paragrafo 2.3 delle Linee Guida non prevede la possibilità di predisporre elenchi di interventi che "ex se" si possano ritenere immediatamente prevalutati in analogia a deroghe legislative per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica e quindi sottratti dalla procedura di prevalutazione. Ciò costituisce mera esclusione di tipologie di opere ed interventi in

- violazione dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat, uno dei principali motivi per cui è stato aperto l'EU Pilot 6730/14 nei confronti dell'Italia, il cui processo di risoluzione ha condotto alla redazione e alla successiva approvazione delle Linee Guida Nazionali per la V.Inc.A..
- Tali valutazioni riguardano anche la fattispecie del taglio dei boschi che dovrà essere valutata attraverso la procedura di prevalutazione di cui all'allegato 1, non potendosi escludere a priori, in quanto non previsto dal paragrafo 2.3. delle Linee Guida.
- Parere negativo per i punti 2, 3, 6 e 7 dell'allegato 1, in quanto costituiscono interventi ed attività che in virtù del principio eurounitario di precauzione non consentono, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e delle dinamiche ecosistemiche in atto, di escludere con certezza, l'incidenza negativa su habitat e specie.
- Lo scrivente si riserva la possibilità di apportare ulteriori contributi durante l'incontro odierno e presta il proprio consenso alla divulgazione del presente elaborato ai fini della dovuta informazione ambientale al pubblico.

IL COMANDANTE DEL REPARTO in s.v. (Ten: Col. Giovanni NOTARNICOLA)



DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA

Direzione Generale

Viale Verrastro n. 5, 85100 Potenza (PZ) Segreteria Direzione Tel. 0971 668849 dg.ambiente.territorio@regione.basilicata.it dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

Potenza, 09/03/2023

Alla Provincia di Potenza Settore Ambiente protocollo@pec.provinciapotenza.it

Alla Provincia di Matera Settore Ambiente provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it

> Al Parco Nazionale del Pollino parcopollino@mailcertificata.biz

Al Parco Nazionale Val d'Agri Lagonegrese parcoappenninolucano@pec.it

> Al Parco Regionale Murgia Materana parcomurgia@cert.ruparbasilicata.it

Al Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it

Al Parco Regionale del Vulture protocollo@pec.parcoregionalevulture.it

Al Reparto Carabinieri Forestali Biodiversità Martina Franca (TA) fta43486@pec.carabinieri.it

Al Reparto Carabinieri Forestali Biodiversità Potenza Fpz42729@pec.carabinieri.it

Oggetto: Proposta D.G.R. – procedura di semplificazione dei procedimenti di V.Inc.A – Attuazione Linee Guida Regionali – Prevalutazioni – Trasmissione verbale incontro del 09/03/2023.

Si trasmette l'allegato verbale dell'incontro di concertazione odierno.

Cordiali saluti

Ref. P.O. Politiche comunitarie e interconnessione con bilancio direzionale Dott. Ing. Carlo Gilio

D'ordine del Direttore Generale Ing. Roberto Tricomi

Firmato digitalmente da Carlo Gilio

CN = Gilio Carlo O = non presente

C = IT Data e ora della firma: 09/03/2023 18:53:34

CC-FTA43486-0001902-09/03/2023 - Allegato Utente 1 (A01)



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E
DELL'ENERGIA

Direzione Generale

Viale Verrastro n. 5, 85100 Potenza (PZ) Segreteria Direzione Tel 0971.668849 dg.ambiente@cert.regione.basilicata.it

Verbale della riunione tenutasi in data 9.03.2023 per confronto e discussione sulla proposta di deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata avente ad oggetto: procedura di semplificazione dei procedimenti di V.Inc.A – Attuazione Linee Guida Regionali – Prevalutazioni.

L'anno 2023, il giorno nove del mese di marzo (20.09.2021) alle ore 12.00, presso la Sala "Bramea" della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata si apre la riunione convocata con lettera Prot. n. 7079 del 7 marzo 2023 al fine di aprire tavolo di concertazione e discussione proposta di deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata avente ad oggetto: procedura di semplificazione dei procedimenti di V.Inc.A – Attuazione Linee Guida Regionali – Prevalutazioni.

Alla riunione, presieduta dal Direttore Generale p.t. della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia – Ing. Roberto TRICOMI - sono presenti:

Per la Regione Basilicata – Ufficio Direzione Generale:

Ing. Carlo Gilio - Dirigente facente funzione del Parco Regionale del Vulture;

Avv. Bernardo Garramone, istruttore tecnico della proposta di Delibera di Giunta Regionale;

Per il Parco regionale della Val D'Agri:

Dott. Forestale Luciano FERRARO,

Per il Raggruppamento Carabinieri Reparto Biodiversità di Martina Franca

Ten. Colonnello Giovanni NOTARNICOLA.

Per il Raggruppamento Carabinieri Reparto Biodiversità di Potenza

Ten. Col Maria Michele Nobile

Mar. Massimo MARGIOTTA



La riunione si apre alle ore 12:00 con la esposizione da parte dell'Ing. Carlo GILIO delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione Di Incidenza (Vinca) Direttiva 92/43/Cee "Habitat" di cui all'intesa della Conferenza Stato Regioni pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 28.12.2019 e della necessità di semplificare la procedura di VincA, fino ad oggi applicata in Basilicata, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida nazionali;

Nello specifico, vengono segnalate le seguenti priorità:

- a) ai sensi del paragrafo 2.3 delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza, le Regioni e le altre PP.AA., di concerto con gli Enti di Gestione dei siti Natura 2000, possono svolgere preventivamente screening di incidenza sito-specifici (pre-valutazioni) per alcune tipologie di interventi o attività, tenendo comunque conto degli obiettivi di conservazione dei siti, e delle pressioni o minacce che possono insistere su di essi e nel rispetto dell'art. 6.2 della Direttiva Habitat;
- b) deve garantire la partecipazione del pubblico e la condivisione con gli Enti gestori delle ZSC e delle
 ZPS e con i portatori di interesse per le materie interessate,
- c) attuare un processo di concertazione finalizzato alla semplificazione come previsto dalle "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) direttiva 92/43/CE "habitat" ART. 6, paragrafi 3 e 4";
- d) procedere all'approvazione dell'elenco delle prevalutazioni al fine di individuare procedure semplificate per le attività che non abbiano impatti significativi sui siti natura 2000 e sulla loro tutela e conservazione;
- e) ritenere compiutamente svolta la procedura di semplificazione relativamente alla fattispecie del Taglio dei Boschi nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 655 del 6 maggio 2008, nonché all'ulteriore condizione che siano rispettate le Misure di Tutela e Conservazione di cui alla D.G.R. n. 951/2012 e ss.mm.ii. e alle opere e agli interventi ex se inidonei a produrre effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000, elencati nell'Allegato 2 al presente provvedimento;

Prende la parola il Ten. Col. Giovanni NOTARNICOLA il quale, dopo aver illustrato la normativa pertinente, chiede che vengano stralciati dall'Allegato 2 e trasferiti nell'Allegato 1 per farne oggetto di prevalutazione i seguenti interventi: A16, A17, A28 e A30.



Per quanto riguarda gli interventi di cui al Punto A16, dell'Allegato 2: "Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione.", tutti i presenti concordano sulla necessità di rendere tali interventi oggetto di prevalutazione, spostandoli, coerentemente, nell'Allegato 1.

Relativamente agli interventi di cui al Punto A17 "installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo", A28 "smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica" e A30 "demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi", dopo ampia e approfondita discussione esaminata nuovamente la normativa di riferimento si condivide l'opportunità che sui siti Rete Natura 2000 della Costa Ionica tali interventi vengano sottoposti a prevalutazione con conseguente spostamento nell'Allegato 1.

La riunione di concertazione, all'esito della riunione, nei termini sopra descritti è da ritenersi acquisito il concerto degli Enti Gestori coinvolti relativamente allo schema di provvedimento oggetto di discussione, come risultante all'esito delle modifiche concordate.

La riunione si chiude alle ore 14.

Potenza, li 9/03/2023

Letto firmato e sottoscritto